



Circolare: 101/2021

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-19199/I.12

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri

Data.: 08 settembre 2021

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri Pediatrici

Loro Sedi

Oggetto: DM Salute 2021 - acquisizione dei dati anamnestici e raccolta del consenso informato

Sulla gazzetta ufficiale del 13 marzo u.s. - Serie Generale n. 65 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute del 14 gennaio 2021 (di seguito DM Salute 2021), avente ad oggetto la determinazione degli standard di sicurezza e di impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica.

Il suddetto DM sostituisce il precedente Decreto del 10 agosto 2018 (di seguito DM Salute 2018)¹ disponendo, rispetto a quest'ultimo, un'apertura al coinvolgimento degli infermieri e degli altri professionisti sanitari nell'acquisizione dei dati anamnestici e alla raccolta del consenso informato.

Si legge, infatti, all'allegato 1, punto B.6. del DM Salute 2021 che “il paziente, prima dell'esecuzione dell'ESAME RM, è tenuto a rispondere alle domande contenute nel questionario che l'equipe RM utilizzerà per far emergere possibili controindicazioni all'esecuzione dell'ESAME RM” (sottolineato aggiunto).

Come precisato dallo stesso DM, l'equipe RM è composta oltre che dal medico specialista in radiodiagnostica e dal tecnico sanitario di radiologia medica anche, per quanto qui d'interesse, dagli infermieri.

All'allegato 1, punto D.4.2. è specificato, altresì, che la raccolta dell'anamnesi del paziente spetterà all'equipe RM utilizzando il questionario anamnestico predisposto dal medico responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM.

Tali precisazioni tracciano, dunque, una netta linea di demarcazione con il precedente DM Salute 2018, il quale limitava le attribuzioni sopra descritte al solo medico responsabile della prestazione diagnostica.

Del resto, l'accentramento di tali attività nella sola figura professionale del medico si poneva, come a suo tempo evidenziato dalla Fnopi con la circolare del 7 dicembre 2018, n. 78, in contrasto

¹ L'art. 4, c. 1, del DM Salute 2021 prevede espressamente che “Il decreto 10 agosto 2018 citato in premessa è abrogato”.
Si veda circolare FNOPI n. 78/2018



con la prassi clinica assistenziale quotidiana e con le competenze attribuite per legge alla figura professionale dell'infermiere.

Come è noto, infatti, l'infermiere ormai da tempo si occupa, in modo organico e validato, della raccolta dei dati e del consenso informato che non si esaurisce nella firma (che resta, relativamente alle attività di cui al DM in commento, di competenza esclusiva del medico responsabile della prestazione diagnostica) ma rientra in un processo continuo e non terminabile che permette anche in un secondo momento alla persona di esprimere volontà diverse.

Il DM Salute 2021, attraverso l'inserimento della figura dell'infermiere all'interno dell'equipe RM, si riporta in linea, dunque, con l'attuale prassi assistenziale e con le attività a cui l'infermiere è preposto.

D'altra parte, lo stesso Codice deontologico delle professioni infermieristiche prevede all'art. 13 che *“l'infermiere partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l'equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti”*.

Occorre altresì sottolineare la necessità della relazione di cura che si deve instaurare per garantire il diritto del cittadino all'adesione piena e consapevole al percorso proposto. La Legge 219/2017 (art. 1, comma 2), stabilisce infatti che *“Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria”*.

Ciò posto, i colleghi infermieri nelle radiologie di cui al Decreto Ministeriale in esame, potranno nell'ambito dell'equipe RM, collaborare direttamente e indirettamente all'acquisizione dei dati anamnestici utili e propedeutici alla raccolta del consenso informato.

Restano ferme, ad ogni buon conto, le competenze previste dalla normativa vigente per i diversi operatori sanitari coinvolti nell'esecuzione dell'esame diagnostico.

Di seguito una tabella comparativa tra il DM Salute 2018 e il DM Salute 2021 con le principali modifiche in evidenza:

DM Salute 10 agosto 2018	DM Salute 14 gennaio 2021
Allegato 1, punto B.6. <i>Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente per i diversi operatori sanitari coinvolti nell'esecuzione dell'esame, il paziente, prima dell'esecuzione dell'ESAME RM, è tenuto a rispondere alle domande contenute nel questionario finalizzato a far emergere possibili controindicazioni all'esecuzione dell'ESAME RM sottopostogli dal MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA, il quale valuterà – sulla base delle informazioni acquisite – l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti per i quali dovrà</i>	Allegato 1, punto B.6. <i>Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente per i diversi operatori sanitari coinvolti nell'esecuzione dell'esame, il paziente, prima dell'esecuzione dell'ESAME RM, è tenuto a rispondere alle domande contenute nel questionario che <u>l'equipe RM utilizzerà per far emergere possibili controindicazioni all'esecuzione dell'ESAME RM.</u> Il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA valuterà - sulla base delle informazioni acquisite - l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti per i quali dovrà essere garantita</i>

<p><i>essere garantita la possibilità di esecuzione di una visita medica atta allo scopo. La sala anamnesi può essere ubicata esternamente al SITO RM, nei suoi immediati pressi, o internamente, al di fuori della ZONA CONTROLLATA.</i></p>	<p><i>la possibilità di esecuzione di una visita medica atta allo scopo. La sala anamnesi può essere ubicata esternamente al SITO RM, nei suoi immediati pressi, o internamente, al di fuori della ZONA CONTROLLATA.</i></p>
<p>Allegato 1, punto D.4.2.</p> <p><i>Allo scopo di individuare possibili controindicazioni all'ESAME RM ed eventuali situazioni che possono determinare un incremento di rischio del paziente durante l'esposizione al campo magnetico statico e ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura, il MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM deve predisporre un questionario anamnestico che il MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA utilizzerà per raccogliere l'anamnesi del paziente e firmerà prima dell'espletamento della prestazione diagnostica.</i></p>	<p>Allegato 1, punto D.4.2.</p> <p><i>Allo scopo di individuare possibili controindicazioni all'ESAME RM ed eventuali situazioni che possono determinare un incremento di rischio del paziente durante l'esposizione al campo magnetico statico e ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura, il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM deve predisporre un questionario anamnestico che <u>l'equipe RM utilizzerà per raccogliere l'anamnesi del paziente.</u></i></p> <p><i>Tale questionario sarà firmato dal MEDICO RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA prima dell'espletamento della prestazione stessa.</i></p>
<p>Allegato 1, punto E.1.</p> <p><i>Ai fini della qualità e della sicurezza dell'uso clinico dell'APPARECCHIATURA RM tutti gli ESAMI RM devono essere svolti in presenza di un medico specialista in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica.</i></p>	<p>Allegato 1, punto E.1.</p> <p><i>Ai fini della qualità e della sicurezza dell'uso clinico dell'APPARECCHIATURA RM tutti gli ESAMI RM devono essere svolti <u>assicurando la presenza all'interno del CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI di un medico specialista</u> in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti durante l'esecuzione dell'esame RM.</i></p>

Cordiali saluti

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

